SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 agosto 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 agosto 1988, n. 357.

Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986, n. 657.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche al fine di ridurre i fattori di rischio connessi al fumo, è autorizzata a realizzare negli anni 1987-1991 un piano per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei propri impianti e strutture. A tal fine è assegnato alla stessa Amministrazione un finanziamento di lire 130 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per il 1987, di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 30 miliardi per il 1989, di lire 45 miliardi per il 1990, e di lire 15 miliardi per il 1991.

Art. 2.

1. È assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un finanziamento di lire 20 miliardi, per l'anno 1988, per il completamento dei lavori di costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca prevista dalla legge 22 luglio 1982, n. 477.

Art. 3.

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Comitato generale per i giochi che provvede alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni già svolte dal Comitato di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di questi, da un Sottosegretario di Stato ed è composta da:

a) i direttori generali del Ministero delle finanze, compreso il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa Amministrazione.

3. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facoltà di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato generale per i giochi, secondo i principi di massima efficienza ed economicità. Nel bilancio della stessa Amministrazione è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata «Servizio delle lotterie nazionali» con opportuna ripartizione in capitoli. È soppressa la contabilità speciale di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie modificazioni ed integrazioni al regolamento generale già approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 4.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 4 ottobre 1986, n. 657:

le parole: «di tre dirigenti del Ministero delle finanze e», sono sostituite dalle seguenti: «dei direttori generali del Ministero delle finanze, nonché di quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e»;

dopo le parole: «di tre esperti in economia aziendale», sono aggiunte le seguenti: «nonché di tre esperti, di cui uno in diritto tributario e due in economia e finanza pubblica con specifiche competenze econometriche».

Art. 5.

1. All'articolo 105, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312:

dopo le parole: «di cui sopra», sono aggiunte le seguenti: «ed ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza»;

dopo le parole: «un anno di servizio.», è aggiunto il seguente periodo: «Per il computo ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza si applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032».

2. Per un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i passaggi da un profilo all'altro della stessa qualifica funzionale IV o V possono avvenire, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 della legge 11 luglio 1980, n. 312, mediante corsi-concorsi di qualifi-

cazione le cui modalità di attuazione saranno determinate con la procedura prevista dall'articolo 110, secondo comma, della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 6.

1. Il compenso incentivante la produttività previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è esteso, a decorrere dall'anno 1987, al personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. A tal fine è annualmente iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito stanziamento che per gli anni 1987 e 1988 resta complessivamente determinato in lire 12 miliardi.

Art. 7.

1. Ai soli fini della corresponsione dell'indennità di missione inerente all'attività del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, i rappresentanti del personale sono equiparati ai membri del consiglio stesso estranei alle Amministrazioni statali.

2. Gli assegni e le indennità di cui all'articolo 2, quarto comma, del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, come sostituito dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840, sono corrisposti con le modalità ed i criteri ivi indicati a tutti i dirigenti generali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato membri del consiglio di amministrazione.

3. La durata in carica dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato è elevata a quattro anni.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi 175 milioni per l'anno 1987, in lire 52 miliardi 175 milioni per l'anno 1988, in lire 36 miliardi 175 milioni per l'anno 1989 e in lire 51 miliardi 175 milioni per il 1990, si provvede:

a) quanto a lire 20 miliardi, per l'anno finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Piano quadriennale di ristrutturazione della produzione dei tabacchi anche per diminuirne il grado di nocività»; quanto a lire 20 miliardi, 30 miliardi e 45 miliardi, rispettivamente per gli anni 1988, 1989 e 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando il suddetto accantonamento;

b) quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1988 e a lire 6 miliardi annui a partire dal 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

c) quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1988, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1988;

d) quanto a lire 175 milioni in ragione di lire 5 milioni, 132 milioni e 38 milioni a carico degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 107, 127 e 105 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Newmarket-on-Fergus (Repubblica d'Irlanda), addì 10 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

La legge 22 luglio 1982, n. 477, concerne: «Autorizzazione a vendere, a trattativa privata al comune di Lucca il complesso immobiliare della manifattura tabacchi sito in quella città alla via Vittorio Emanuele n. 39, di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722 (Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali), è il seguente:

«Art. 5. — Per la gestione delle lotterie nazionali sarà istituita una contabilità speciale di tesoreria ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilità generale dello Stato e delle disposizioni dell'art. 1223 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro».

— Il D.P.R. 20 novembre 1948, n. 1677, concerne: «Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali "Solidarietà Nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia"».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 (Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero delle finanze come ufficio centrale alle dipendenze del Ministro, dovrà provvedere alla riscossione dei tributi che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono riscossi tramite esattorie e alla riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore aggiunto, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi;

h) il servizio potrà anche provvedere alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le predette leggi sono effettuati presso le tesorerie dello Stato mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermo restando tale sistema di riscossione;

c) potrà inoltre attribuirsi al servizio la riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri enti pubblici;

d) sarà previsto l'affidamento in concessione amministrativa di durata decennale, disposta con decreto del Ministro delle finanze, della gestione del servizio in ambiti territoriali di norma coincidenti con il territorio di una o più province, anche non contigue, determinati con decreto del Ministro delle finanze secondo criteri di efficienza ed economicità, tenuto anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso;

e) le concessioni potranno essere conferite esclusivamente:

1) alle aziende e istituti di credito di cui all'art. 5, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera *f)* dello stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;

2) a speciali sezioni autonome delle predette aziende e istituti di credito;

3) a società per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio e costituite da soggetti indicati nel numero 1 o da persone fisiche e il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;

4) a società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di gestioni esttoriali da almeno trenta anni;

f) la disciplina del rapporto di concessione dovrà in particolare prevedere:

1) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti all'esigenza di garantire il concorso dei soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente che risulti più idoneo all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicità della gestione, nonché le modalità ed i termini di recesso, nel corso della concessione, delle parti interessate;

2) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause di revoca e di decadenza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché il potere dell'Amministrazione finanziaria di disporre cautelarmente, su parere della commissione prevista dalla successiva lettera *h)*, la sospensione dell'attività di gestione, quando nello svolgimento di essa vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia di riscossione da leggi generali o speciali;

3) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unicità di gestione del servizio;

4) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i criteri per il suo periodico adeguamento, e l'attribuzione ai medesimi della qualità di agente della riscossione, nonché le norme concernenti i termini e le modalità di versamento delle somme dovute e la presentazione di rendiconti periodici della gestione;

5) l'applicazione del principio del non riscosso come riscosso relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e le procedure per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a criteri di tempestività e speditezza;

6) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio secondo le direttive dell'Amministrazione finanziaria, anche per quanto attiene alla ubicazione e organizzazione degli uffici destinati all'eccesso dei contribuenti nonché di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di enti locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione;

7) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi della gestione al fine di assicurarne l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere della commissione di cui alla successiva lettera *h)*:

I) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro titolo esecutivo, determinato tenendo conto, oltre che dei costi specifici, anche del prevedibile ammontare globale di tali riscossioni;

III) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo anche all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose, e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle spese della procedure esecutive, in misura determinata per i diversi adempimenti con tabella approvata dal Ministro delle finanze;

IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri enti impositori dell'obbligo del pagamento della commissione di cui al punto I, dei compensi di cui al punto II nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, nonché del rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose e di quelle relative a crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio, ed a carico dei contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri compensi, delle spese di esazione coattiva e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo da determinare con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

V) la revisione biennale della misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi in base a decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione concessione;

g) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione della gestione da parte di un commissario governativo nei casi di revoca e di decadenza della concessione;

h) sarà prevista l'istituzione, con funzioni consultive, di una commissione da nominare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, presieduta da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, e con la partecipazione *dei direttori generali del Ministero delle finanze e di quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato* e di un dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, e di tre esperti in economia aziendale, *nonché di tre esperti, di cui uno in diritto tributario e due in economia e finanza pubblica con specifiche competenze econometriche*, con il compito, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro delle finanze, di esprimere pareri, oltreché su quanto previsto nella precedente lettera *f)*, n. 7, punto V, anche in ordine:

1) alla individuazione, secondo i criteri di cui alla precedente lettera *d)*, degli ambiti territoriali delle concessioni e alla loro determinazione ed alle eventuali modificazioni;

2) alle procedure di conferimento delle concessioni;

3) alla vigilanza sull'attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, proponendo gli opportuni provvedimenti compresa la revoca e la decadenza delle concessioni;

4) ad ogni altra questione attinente al servizio, su richiesta del Ministro delle finanze».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 105, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Per i dipendenti ex operai stagionali, ai fini del computo di cui sopra *ed ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza*, l'occupazione per complessivi duecentosettanta giorni corrispondenti ad un anno di servizio. *Per il computo ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza si applica l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032*».

L'art. 11 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, richiamato nell'art. 105 della legge n. 312/1980 soprariportato, è così formulato:

«Art. 11. *(Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi).* — Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui all'art. 2, lettera *b)* e *c)*, ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art. 41.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.

I servizi di cui al primo comma, prestati in qualità di incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il periodo retribuito.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno allo Stato i relativi contributi».

L'art. 15 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, richiamato nell'art. 105 della legge n. 312/1980 soprariportato, è così formulato:

«Art. 15 *(Servizi e periodi riscattabili)*. — I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto.

Sono, inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale.

Il diritto di riscatto può essere esercitato in tutto o in parte.

Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il consiglio di amministrazione suddetto, con deliberazione approvata con decreto dei Ministri di cui al comma precedente, può apportare modifiche alle norme di attuazione già emanate dal consiglio di amministrazione stesso, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368».

— Il testo dell'art. 107 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), è il seguente:

«Art. 107 *(Assunzioni - Passaggi di qualifica funzionale)*. — L'assunzione nei profili professionali di cui alla tabella V o il passaggio alle qualifiche funzionali superiori di cui alla tabella VI allegate al presente titolo avvengono:

alla I e II qualifica:

mediante pubblico concorso indetto localmente e con partecipazione territorialmente limitata.

Il personale assunto nella I qualifica accede alla II, senza concorso, al compimento di un anno di servizio;

alla III qualifica:

mediante passaggio automatico, senza concorso, degli agenti della seconda qualifica al compimento di 2 anni di anzianità di servizio, per essere adibiti al ciclo produttivo, salvo opzione del dipendente di rimanere nella qualifica di assunzione. Al fabbisogno di personale in alcuni profili previsti per la III qualifica sarà provveduto nella misura del 70 per cento mediante pubblici concorsi indetti localmente con partecipazione territorialmente limitata e nella restante misura del 30 per cento attraverso prove pratiche riservate ai dipendenti con profili professionali diversi della medesima III qualifica;

mediante esame per titoli, dei commessi, al compimento di 2 anni di anzianità di servizio, nel limite dei posti disponibili nel corrispondente profilo professionale;

alla IV e alla V qualifica:

a) nella misura del 40 per cento del fabbisogno di personale, mediante pubblico concorso;

b) nella misura del 50 per cento del predetto fabbisogno, mediante concorsi interni per esami, cui potranno partecipare i dipendenti della qualifica immediatamente inferiore;

c) nella misura del restante 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto *b)*.

I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale e per taluni profili l'assunzione potrà essere effettuata totalmente per concorso interno, per esami;

alla VI qualifica:

a) nella misura del 90 per cento del fabbisogno di personale mediante concorso interno, per esami, riservato ai dipendenti della quinta qualifica;

b) nella misura del restante 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso.

In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto *a)*.

Per i profili professionali la cui specializzazione non può essere acquisita nell'ambito dell'Azienda, il reclutamento sarà effettuato mediante pubblico concorso».

— Il testo dell'art. 110, secondo comma, della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, è il seguente:

«I concorsi interni e le prove pratiche, che possono avere caratteristiche analoghe a quelli esterni, dovranno tendere all'effettivo accertamento del grado di professionalità del dipendente. Le modalità ed i programmi di esame saranno regolati con decreto del Ministro per le finanze sentite lo organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il consiglio di amministrazione».

Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 4, comma 4, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposta sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), è il seguente:

«4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilità connesse con l'esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità».

Nota all'art. 7:

Il testo dell'art. 2 del R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258 (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), come sostituito dall'art. 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840, è il seguente:

«Art. 2. — Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le finanze ed è composto dai seguenti membri:

a) il sottosegretario di Stato per le finanze;

b) un consigliere di Stato;

c) il ragioniere generale dello Stato od un suo delegato;

d) un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 4°;

e) il direttore generale dei Monopoli di Stato;

f) il vice-direttore generale dei Monopoli di Stato;

g) quattro membri scelti fra i funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di grado non inferiore al 6°, o tra persone di comprovata competenza, anche estranea all'Amministrazione finanziaria;

h) tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato designati dal Ministero delle finanze su proposta delle associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare.

In caso di assenza del Ministro per le finanze, la presidenza del consiglio di amministrazione è assunta dal sottosegretario di Stato.

Il segretario del consiglio di amministrazione è scelto tra i funzionari dei servizi dei monopoli di Stato.

Con decreto del Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti gli assegni e le indennità, da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale ed al vice-direttore generale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1881):

Presentato dal Ministro delle finanze (GAVA) il 13 novembre 1987.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 16 dicembre 1987, con pareri delle commissioni V e XI.

Esaminato dalla VI commissione il 3 febbraio 1988, 27 aprile 1988, 19 maggio 1988 e approvato il 1° giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1097):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 15 giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 16, 29 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 27 luglio 1988 (atto n. 1097/*A* - relatore sen. FAVILLA).

Esaminato in aula e approvato il 4 agosto 1988.

88G0411

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Fruttarda - Soc. coop. a r.l.», in Fiorenzuola d'Arda, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Fruttarda - Soc. coop. a r.l.» con sede in Fiorenzuola d'Arda, frazione S. Protaso (Piacenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Fruttarda - Soc. coop. a r.l.», con sede in Fiorenzuola d'Arda, frazione S. Protaso (Piacenza), costituita per rogito notaio dott. Alex Gamberale di Piacenza in data 2 marzo 1985 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori dott. Giovanni Giovanardi, nato a Reggio Emilia il 26 agosto 1956, residente in via Boiardi n. 12, Reggio Emilia, rag. Santo Laganà, nato a Reggio Calabria il 10 gennaio 1929, residente in corso Firenze 33/5, Genova, e dott. Mario Milana, nato a Piacenza il 17 ottobre 1952, residente in via Passo dei Guselli, 38, Piacenza, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3447

DECRETO 4 agosto 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «M6 - Soc. coop. a r.l.», in Catanzaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria alla società cooperativa di consumo «M6 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Catanzaro, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «M6 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Paola Gualtieri in data 10 febbraio 1986, iscritta al n. 4228/86 presso il tribunale di Catanzaro, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Francesco La Cava, nato a Catanzaro il 16 febbraio 1946, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3448

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 19 luglio 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 22 maggio 1985 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Casale della Cecchignola in comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985) relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Casale della Cecchignola in comune di Roma;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 24199 del 16 aprile 1987 ha rilevato che nel decreto sopracitato, a pagina 60 della *Gazzetta Ufficiale*, colonna prima, rigo 19, 20 e 21, è stato scritto per mero errore materiale: «si percorre quindi in direzione sud-ovest via della Cecchignola per circa 1400 metri, si svolta a destra» invece di: «si percorre quindi in direzione sud-ovest via della Cecchignola, si svolta poi a destra»;

Considerato che il Consiglio nazionale per i beni ambientali, architettonici, archeologici artistici e storici ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° ottobre 1987;

Decreta:

1. Il decreto ministeriale 22 maggio 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Casale della Cecchignola, in comune di Roma, è così rettificato: a pag. 60 della *Gazzetta Ufficiale* sopracitata, colonna prima, rigo 19, 20 e 21 alle parole: «si percorre quindi in direzione sud-ovest via della Cecchignola per circa 1400 metri, si svolta poi a destra» sono sostituite le parole «si percorre quindi in direzione sud-ovest via della Cecchignola, si svolta poi a destra».

2. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Roma, addì 19 luglio 1988

Il Ministro: BONO PARRINO

88A3416

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 agosto 1988.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino di origine controllata «Locorotondo».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Locorotondo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la diminuzione del limite minimo del contenuto in ceneri previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione del vino in questione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1974 con il quale è prevista la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti delle ceneri stabiliti nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1986 con il quale vengono stabilite caratteristiche e limiti di alcune sostanze contenute nei vini ed in particolare delle ceneri;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle particolari caratteristiche chimiche delle uve provenienti dai vitigni di cui trattasi ed alle tecniche di produzione del vino in discorso di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo del contenuto in ceneri del vino a denominazione di origine controllata «Locorotondo», previsto nella misura di 1,20 - 2,40 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, è fissato nella misura di un grammo per litro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1988

Il Ministro: MANNINO

88A3415

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1988.

Rettifiche alla deliberazione del 12 maggio 1988 concernenti l'assegnazione dei finanziamenti disposti in applicazione dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria;

Vista la propria deliberazione del 12 maggio 1988, con la quale si è provveduto alla ripartizione dei suddetti fondi fra progetti di amministrazioni statali e regionali;

Vista la lettera n. 4.4379 del 5 luglio 1988 del Ministero dei beni culturali ed ambientali;

Visto il telex n. 292/P/SG del 18 luglio 1988 della regione Piemonte;

Rilevato che occorre apportare alcune rettifiche alla anzidetta deliberazione del 12 maggio 1988 per quel che concerne l'assegnazione dei finanziamenti disposti;

Delibera:

al punto 1.12) l'assegnazione di lire 21.400 milioni, già prevista in favore del Ministero dei beni culturali e ambientali, per il progetto «Il sistema integrato dei musei, biblioteche e laboratori storico scientifici nell'area universitaria di Bologna» relativamente alla parte «Palazzo Poggi - Ca' Malvezzi», è da riferirsi al Ministero della pubblica istruzione;

al punto 1.18) l'assegnazione di lire 14.038 milioni, già prevista in favore del Ministero dei beni culturali e ambientali, per il progetto «Recupero e valorizzazione delle mura urbane e di altre infrastrutture di Lucca» relativamente alla parte «Parcheggi», è da riferirsi alla regione Toscana;

al punto 1.20) l'assegnazione di lire 10.000 milioni per il progetto «Recupero post-sismico restauro e valorizzazione del complesso monumentale S. Leucio; Caserta», già previsto a favore del Ministero dei beni culturali ed ambientali, è da riferirsi alla regione Campania;

al punto 1.22) le assegnazioni di lire 2.197 milioni e di lire 6.000 milioni, già previste a favore del Ministero dei beni culturali ed ambientali e relative, rispettivamente, al «Castello di Rivoli» e all'«ex ospedale S. Giovanni» e facenti parte del progetto «Residenze e collezioni Sabaude», sono da riferirsi alla regione Piemonte.

Inoltre l'importo di lire 3.100 milioni riportato entro parentesi tonda alla voce «Archivio di Stato», è ridotto a lire 2.000 milioni.

Per i progetti suindicati le amministrazioni statali e regionali beneficiarie delle relative assegnazioni dovranno presentare richiesta di mutuo alla BEI, secondo le modalità fissate al punto 2 della deliberazione CIPE del 12 maggio 1988, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parimenti, per gli stessi progetti, il termine di centoventi giorni per la consegna dei lavori, con contestuale apertura dei cantieri di cui al punto 5 della deliberazione CIPE del 12 maggio 1988, decorrerà dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Presidente delegato: FANFANI

88A3429

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 3 agosto 1988.

Accertamenti, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in favore dei lavoratori destinatari dei provvedimenti ex art. 2 della legge 4 settembre 1987, n. 366.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Visto il primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 3 novembre 1987, n. 452, che autorizza la GEPI, nei casi

espressamente previsti dal CIPI; a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nel Mezzogiorno, per un numero massimo complessivo di 9.500 lavoratori, dei quali 4.000 dipendenti dalle imprese localizzate nella regione Campania, 2.500 nelle altre regioni meridionali e 3.000 appartenenti alle imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il terzo comma del medesimo art. 2 il quale stabilisce che nella delibera riguardante l'individuazione delle realtà aziendali che necessitano dell'intervento pubblico, siano indicate le società ed il numero dei lavoratori da trasferire alle società di reimpiego della GEPI;

Visto l'ultimo comma del predetto art. 2 che assegna al Comitato il compito di individuare, sulla base di determinate caratteristiche settoriali e territoriali le imprese a favore delle quali la GEPI, in deroga alla normativa regolante l'area di intervento della propria azione, è autorizzata ad effettuare interventi secondo le finalità e le modalità prescritte dall'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184;

Viste le proprie deliberazioni in data 21 gennaio 1988, 5 maggio 1988 e 20 luglio 1988 che, nell'autorizzare la GEPI a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori licenziati dalle società indicate nella deliberazione medesima, assicurano, tra l'altro, i trattamenti straordinari di integrazione salariale e l'accesso all'istituto del pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti delle imprese in questione per i tempi strettamente necessari al perfezionamento delle operazioni di assunzione o di collocamento in pensionamento anticipato;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 maggio 1988 di accertamento delle condizioni che giustificano la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale a copertura del periodo intercorrente tra la scadenza dell'ultimo accertamento del CIPI e la data di assunzione da parte della GEPI, ai dipendenti delle aziende individuate dal CIPI nella citata deliberazione del 21 gennaio 1988;

Visto il parere del comitato tecnico previsto dall'art. 19, quinto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Delibera:

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a concedere il trattamento speciale di integrazione salariale ai dipendenti delle aziende che ne facciano richiesta, e che siano comprese nell'elenco allegato alla presente deliberazione, per i periodi intercorrenti tra l'ultimo periodo di integrazione salariale fruito e la data di assunzione da parte della GEPI. Nei confronti delle medesime imprese il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare i provvedimenti di propria competenza in materia di pensionamento anticipato con efficacia temporale limitata al 31 dicembre 1988.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Presidente delegato: FANFANI

ALLEGATO

1) Acciaierie e ferriere pugliesi, unità di Giovinazzo (Bari)
2) Bartoletti S.p.a., unità di Napoli
3) Bosi industria del legno, unità di Cittaducale (Rieti)
4) Canfilfratta, unità di Napoli
5) Cavi Italia, unità di Fisciano (Salerno)
6) CEAT pneumatici, unità di Anagni (Frosinone)
7) Centralvalli, unità di Potenza
8) Chromolit Italia S.p.a., unità di Sulmona (L'Aquila)
9) C.L.M. sud, unità di Mercato S. Severino (Salerno)
10) Comin, unità di Napoli
11) Domenico Bosi & Figli S.n.c., unità di Leonessa (Rieti)
12) Fegels fonderia acciaio-ghisa e leghe speciali, unità di Napoli
13) Filatura G. Gatti, unità di Mercogliano (Avellino)
14) Fabbrica pisana, unità di Caserta
15) Farmochimica reatina, unità di Sulmona (L'Aquila)
16) Interfan, unità di Napoli
17) Industria Eternit S.p.a., unità di Napoli
18) Italtubi S.r.l., unità di Torre Annunziata (Napoli)
19) I.R.E.V., unità di Villacidro (Cagliari)
20) Intesa S.p.a., unità di Maratea (Potenza), ora Monti
21) Laterizi Nuoresi S.p.a., unità di Siniscola (Nuoro)
22) Linificio partenopeo, unità di Caivano (Napoli)
23) Loro & Parisini, unità di Castelcisterna (Napoli)
24) Liquichimica meridionale, unità di Tito Scalo (Potenza)
25) Magrini meridionale ora Fi.Ma.Ne, unità di Casavatore (Napoli)
26) Manifattura di Arzano S.p.a., unità di Arzano (Napoli)
27) Metallotecnica sarda, unità di Portoscuso (Cagliari)
28) Nuova Cimea, unità di Pizzo Calabro (Reggio Calabria)
29) Pierrel, unità di Capua (Caserta)
30) Pentole Moneta S.p.a., unità di Arpaia (Benevento)
31) Pan Electric mediterranea S.p.a., unità di Alghero (Sassari)
32) Resem S.p.a., ora Ausind S.p.a., unità di Casoria (Napoli)
33) Rossi sud S.p.a., unità di Latina
34) Sassonia S.p.a., unità di Salerno
35) Sanitari Pozzi Ginori, unità di Sparanise (Caserta)
36) Saffa, unità di Napoli
37) SNIA BPD S.p.a., unità di Napoli
38) SNIA Fibre S.p.a., unità di Villacidro (Cagliari)
39) Sicilpa S.p.a., unità di Palermo
40) Siderurgica meridionale Stefana Antonio, unità di Termoli (Campobasso)
41) Sicurvia nazionale S.p.a., unità di Marcianise (Caserta)
42) Tex.Sal S.p.a., unità di Salerno
43) Teknarca S.p.a., unità di Cassino (Frosinone)

88A3430

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986.

Il giorno 9 agosto 1988 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Fondo delle Nazioni Unite per l'assistenza all'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 luglio 1988, n. 312, pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1988.

In conformità dell'art. 11, l'accordo entra in vigore il 10 agosto 1988.

88A3432

Entrata in vigore dello scambio di note tra l'Italia e San Marino per l'introduzione della franchigia diplomatica, firmato a San Marino il 7 dicembre 1981.

Il giorno 20 maggio 1988 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dello scambio di note tra l'Italia e San Marino per l'introduzione della franchigia diplomatica, firmato a San Marino il 7 dicembre 1981, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 ottobre 1984, n. 758, pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1984, con avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1985.

Pertanto, in conformità alle note medesime, che dispongono l'entrata in vigore nel trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, lo scambio di note è entrato in vigore il 19 giugno 1988.

88A3449

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Marca Trevigiana», di delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, ha espresso parere favorevole all'utilizzo dell'indicazione geografica «Marca Trevigiana».

Si precisa che la zona di provenienza delle uve atte a produrre il vino di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo della provincia di Treviso.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che ai sensi delle leggi vigenti in materia sono pervenute richieste intese ad ottenere l'autorizzazione all'uso unitamente alla indicazione geografica «Marca Trevigiana» delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonché del riferimento al nome dei vitigni di seguito elencati: Barbera N, Lambrusco di Sorbara N, Incrocio Manzoni 2.15 N, Malbech N, Marzemino N, Muller Thurgau B, Traminer aromatico B, Verdiso B, Incrocio Manzoni 6.0.13 B, Malvasia istriana B, Wildbacher N, Riesling renano B.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso il suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3444

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Collalbrigo», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle forestte - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Collalbrigo» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente alla indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco e rosso nonché del riferimento al nome dei vitigni sotto elencati:

Sauvignon B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Verdiso B, Incrocio Manzoni 6.0.13 B, Merlot N, Marzemino N, Riesling italico B, Cabernet franc N e Cabernet Sauvignon, comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983 fatta eccezione del riferimento al nome dei vitigni Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Merlot N, Pinot bianco B, Pinot nero N e Pinot grigio G.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo della frazione di Collalbrigo del comune di Conegliano (Treviso).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Collalbrigo» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati dovranno essere inviate al ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3443

Affidamento al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano dell'incarico di vigilanza per la tutela della denominazione di origine «Pecorino Toscano».

Con decreto 13 giugno 1988 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 7 della legge 10 aprile 1954, n. 125, è stato affidato, per il formaggio a denominazione di origine «Pecorino Toscano», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1987, al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Toscano».

88A3442

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale Puglia, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1988, il direttore di 1ª classe ad esaurimento sig. Pasquale Polini è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale Puglia, in sostituzione del vice direttore sig. Mauro Pascariello.

88A3433

MINISTERO DEL TESORO

N. 158

Corso dei cambi del 16 agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1398,550	1398,550	1398,50	1398,550	1398,550	1398,52	1398,500	1398,550	1398,550	1398,55
Marco germanico	741,500	741,500	741,25	741,500	741,500	741,52	741,540	741,500	741,500	741,50
Franco francese	218,750	218,750	218,72	218,750	218,750	218,75	218,750	218,750	218,750	218,75
Fiorino olandese	656,880	656,880	656,85	656,880	656,880	656,84	656,800	656,880	656,880	656,88
Franco belga	35,383	35,383	35,375	35,383	35,383	35,38	35,385	35,383	35,383	35,38
Lira sterlina	2389,300	2389,300	2388 —	2389,300	2389,300	2388,90	2388,500	2389,300	2389,300	2389,30
Lira irlandese	1988,600	1988,600	1987 —	1988,600	1988,600	1988 —	1987,400	1988,600	1988,600	—
Corona danese	193,630	193,630	193,20	193,630	193,630	193,51	193,400	193,630	193,630	193,63
Dracma	9,256	9,256	9,25	9,256	—	—	9,256	9,256	9,256	—
E.C.U.	1544,500	1544,500	1543,80	1544,500	1544,500	1544,50	1544,500	1544,500	1544,500	1544,50
Dollaro canadese	1143,450	1143,450	1138 —	1143,450	1143,450	1143,67	1143,900	1143,450	1143,450	1143,45
Yen giapponese	10,483	10,483	10,48	10,483	10,483	10,48	10,477	10,483	10,483	10,48
Franco svizzero	884,310	884,310	884 —	884,310	884,310	884,38	884,250	884,310	884,310	884,31
Scellino austriaco	105,495	105,495	105,40	105,495	105,495	105,49	105,486	105,495	105,495	105,49
Corona norvegese	202,420	202,420	202,20	202,420	202,420	202,41	202,400	202,420	202,420	202,42
Corona svedese	216 —	216 —	216 —	216 —	216 —	215,99	215,980	216 —	216 —	216 —
FIM	312,170	312,170	313,25	312,170	312,170	312,78	313,400	312,170	312,170	—
Escudo portoghese	9,106	9,106	9,12	9,106	9,106	9,11	9,125	9,106	9,106	9,10
Peseta spagnola	11,305	11,305	11,30	11,305	11,305	11,30	11,302	11,305	11,305	11,30
Dollaro australiano	1120,500	1120,500	1120 —	1120,500	1120,500	1120,75	1121 —	1120,500	1120,500	1120,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 agosto 1988

Dollaro USA	1398,525
Marco germanico	741,520
Franco francese	218,750
Fiorino olandese	656,840
Franco belga	35,384
Lira sterlina	2388,900
Lira irlandese	1988 —
Corona danese	193,515
Dracma	9,255
E.C.U.	1544,500
Dollaro canadese	1143,675
Yen giapponese	10,480
Franco svizzero	884,280
Scellino austriaco	105,490
Corona norvegese	202,410
Corona svedese	215,990
FIM	312,785
Escudo portoghese	9,115
Peseta spagnola	11,303
Dollaro australiano	1120,750

Media dei titoli del 16 agosto 1988

Titolo	Prezzo
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,900
» 10% » » 1977-92	99,275
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,825
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	85,100
» » » 22- 6-1987/91	83,875
» » » 18- 3-1987/94	72,325
» » » 21- 4-1987/94	71,125
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,700
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94 —
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96 —
» » » TR 2,5% 1983/93	88,525
» » » Ind. 1- 9-1983/88	100,025
» » » » 1-10-1983/88	100,050
» » » » 15- 7-1985/90	99,550
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	101,950
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	101,925
» » » » 18-12-1985/90	99,775
» » » » 1- 1-1984/91	101,950
» » » » 17- 1-1986/91	99,625
» » » » 1- 2-1984/91	101,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,450
» » » » 1- 3-1984/91	100,825
» » » » 18- 3-1986/91	99,400
» » » » 1- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,850
» » » » 1- 6-1984/91	100,800
» » » » 1- 7-1984/91	100,400
» » » » 1- 8-1984/91	100,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,225
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,325
» » » » 1-12-1984/91	99,825
» » » » 1- 1-1985/92	99,925
» » » » 1- 2-1985/92	98,825
» » » » 18- 4-1986/92	97,825
» » » » 19- 5-1986/92	96,325
» » » » 20- 7-1987/92	97,725
» » » » 19- 8-1987/92	98,100
» » » » 1-11-1987/92	97,725
» » » » 1-12-1987/92	97,625
» » » » 18- 6-1986/93	95,400
» » » » 17- 7-1986/93	96.300
» » » » 19- 8-1986/93	95,750
» » » » 18- 9-1986/93	95,550
» » » » 20-10-1986/93	96 —
» » » » 19-12-1986/93	96 —
» » » » 18-11-1987/93	96.275
» » » » 1- 2-1985/95	98 —
» » » » 1- 3-1985/95	93,400
» » » » 1- 4-1985/95	92,925
» » » » 1- 5-1985/95	92,850
» » » » 1- 6-1985/95	92,925
» » » » 1- 7-1985/95	95,050
» » » » 1- 8-1985/95	94,725
» » » » 1- 9-1985/95	94,400
» » » » 1-10-1985/95	94,450
» » » » 1-11-1985/95	94,575
» » » » 1-12-1985/95	94,975
» » » » 1- 1-1986/96	95,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,400
» » » » 1- 2-1986/96	95,550
» » » » 1- 3-1986/96	94,400
» » » » 1- 4-1986/96	93,650
» » » » 1- 5-1986/96	93,400
» » » » 1- 6-1986/96	93,625
» » » » 1- 7-1986/96	94,350
» » » » 1- 8-1986/96	94,275
» » » » 1- 9-1986/96	94,175
» » » » 1-10-1986/96	94,025
» » » » 1-11-1986/96	94,275
» » » » 1-12-1986/96	94,875
» » » » 1- 1-1987/97	95,175
» » » » 1- 2-1987/97	94,650
» » » » 18- 2-1987/97	94,650
» » » » 1- 3-1987/97	94,550
» » » » 1- 4-1987/97	93,500
» » » » 1- 5-1987/97	93,475
» » » » 1- 6-1987/97	93,550
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,200
» » » 12,50% 1-11-1988	100,700
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,125
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,575
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,375
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,200
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,525
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,875
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,875
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,125
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,500
» » » 12,50% 1- 3-1990	103 —
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,100
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,200
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,300
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,200
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,050
» » » 10,00% 1- 6-1990	98,750
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,675
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,150
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,650
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,225
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,750
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,050
» » » 9,25% 1-10-1990	96,275
» » » 11,50% 1-10-1990	99,575
» » » 9,25% 1-11-1990	96,200
» » » 9,25% 1-12-1990	96,500
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,350
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,250
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,825
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,875
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,525
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,375
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,075
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,300
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,275
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,675
» » » » 22-11-1982/89 13%	106 —
» » » » 1983/90 11,50%	106,375
» » » » 1984/91 11,25%	107,525
» » » » 1984/92 10,50%	108,575
» » » » 1985/93 9,60%	104,600
» » » » 1985/93 9,75%	105,300
» » » » 1985/93 9,00%	104,125
» » » » 1985/93 8,75%	102,900
» » » » 1986/94 8,75%	102,900
» » » » 1986/94 6,90%	94,475
» » » » 1987/94 7,75%	96,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M16088

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. Gondrand ad esercitare un magazzino generale in Torino

Con decreto ministeriale 25 luglio 1988 la S.p.a. «Gondrand», con sede in Bolzano, è stata autorizzata ad esercitare un magazzino generale in Torino, via Cigna n. 209, per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

88A3434

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° settembre 1988 è pagabile presso le banche sottoindicate, la nona cedola d'interesse relativa al semestre marzo 1988-agosto 1988 del prestito obbligazionario 1984/1992, indicizzato, di nominali lire 800 miliardi, nella misura del 6,50%.

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito Italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi e C.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di giugno 1988 e luglio 1988 è risultato pari al 10,504%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di giugno 1988 e luglio 1988, è risultato pari al 9,505%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precendenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 10,171% equivalente al tasso semestrale del 4,95%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre settembre 1988-febbraio 1989, scadenza 1° marzo 1989, cedola n. 10, un interesse del 6,50%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il decimo semestre di vita delle obbligazioni uno scarto negativo dell'1,55%, pari alla differenza tra il rendimento semestrale della decima cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%.

Pertanto, tenuto conto dello scarto dei semestri precedenti (3,15%), l'attuale maggiorazione sul capitale risulta negativa nella misura del 4,70%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutti gli scarti, positivi e negativi, accertati fino al momento del rimborso. Nel caso in cui tale somma fosse negativa non se ne terrà conto ed il rimborso dele quote di capitale sarà effettuato alla pari.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

88A3438

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spavonta, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranze, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221